

## **Valutazione delle discipline che prevedono la compresenza con ITP**

Originariamente, la proposta di voto veniva formulata dal docente teorico, sentito l'ITP, perché vigeva l'art. 5, c.4 del D.Lgs 297/94: "Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori".

Successivamente, la legge n°124 del 1999 ha modificato l'art.5 del T.U., come viene precisato nella Circolare Ministeriale n°28 del 2000.

### **Circolare Ministeriale 3 febbraio 2000, n. 28**

**Oggetto: Legge 3 maggio 1999, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico. Insegnanti tecnico-pratici**

Com'è noto, l'art.5 della legge indicata in oggetto, nel modificare l'art.5 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.Lvo. 16.4.1994, n.297, ha previsto una nuova disciplina per gli insegnanti tecnico-pratici, relativamente ai seguenti profili:

- gli insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe;
- le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico, poi, viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate nonché, degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

Per completezza di quadro espositivo va altresì, evidenziato che l'art.5, comma 4 del D.Lvo 297/1994, ora modificato dall'art.5 della legge n.124, conserva, invece, validità per gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche nelle istituzioni scolastiche.

Si ricorda che, in base alla normativa precedente (art.5, comma 4, del D.Lvo n.297/1994, ora modificato), i docenti tecnico pratici compresenti facevano parte a titolo consultivo del consiglio di classe, con la conseguenza che le proposte di voto ai fini delle valutazioni periodiche e finali erano formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico pratici compresenti.

Ciò premesso, sembra innanzitutto non irrilevante considerare che dall'applicazione della nuova normativa deriva una maggiore e più funzionale coerenza dell'azione di tali insegnanti rispetto all'offerta formativa nel suo complesso e alla capacità della stessa di incidere produttivamente sui processi di apprendimento.

Tale nuova situazione va inquadrata nel più ampio e articolato quadro di rapporti e di interazioni dei docenti tecnico pratici con i docenti con i quali l'insegnamento è svolto in compresenza, con i consigli di classe e, in ultima analisi, con la scuola nel suo complesso. In particolare, l'azione dei due docenti compresenti- quello di materie teoriche e quello di materie pratiche - deve impostarsi ed esprimersi sinergicamente, sì da concretizzarsi in effettiva codocenza attraverso l'individuazione congiunta degli obiettivi, una armonica e

coerente definizione dei reciproci ambiti di attività, una scelta congiunta dei mezzi, degli strumenti e dei criteri di valutazione ed opportuni raccordi tra i due momenti valutativi.

Pertanto, da una parte l'attività dei due docenti deve essere strettamente correlata sotto il profilo contenutistico e metodologico e, dall'altra, gli stessi, nell'ambito della programmazione del consiglio di classe, devono congiuntamente predisporre e attivare un piano di attività che tenga conto, come previsto dalla legge n. 124/1999, degli ambiti di rispettiva competenza.

Alla luce delle osservazioni sopra espresse, appare evidente che un'applicazione della nuova normativa coerente con l'attuale organizzazione didattica (che prevede nelle valutazioni intermedie l'assegnazione di voti separati nelle materie con diversità di prove scritte, orali, pratiche e di un voto unico nella valutazione di fine anno) richiede che le relative proposte di voto - basate sulle risultanze del registro personale proprio di ciascun docente - siano adeguate ai seguenti criteri:

- nelle materie insegnate in compresenza, per le quali è prevista anche l'attribuzione del voto pratico, quando si tratti degli scrutini intermedi, in cui i voti rimangono distinti, ciascun docente formula autonomamente la propria proposta di voto, sentito l'altro insegnante;

- quando si tratti degli scrutini finali e anche nelle materie insegnate in compresenza per le quali non è previsto il voto pratico, ferma restando l'autonoma proposta di voto - di entrambi i docenti, il Consiglio di classe assegna il voto unico.

E' appena il caso di far presente che, dall'innovazione legislativa sopravvenuta discende ancora, sul piano funzionale, che gli ambiti di competenza degli insegnanti tecnico-pratici, da gestire in coerenza con le funzioni spettanti ai docenti di materie teoriche, debbono organicamente e armonicamente inserirsi nel contesto degli aspetti significativi dell'operato dei consigli di classe (dalla programmazione, agli interventi più rilevanti relativi all'organizzazione e all'erogazione dell'azione educativa e didattica, alla verifica e valutazione in itinere e finale, alla partecipazione a corsi di recupero e/o di approfondimento, colloqui con le famiglie, iniziative deliberate dagli organi scolastici della scuola, ecc.) facendo sì che ne risulti potenziato e arricchito l'apporto di ciascuno e rafforzata e valorizzata la collegialità delle scelte e delle decisioni di partecipazione alle attività connesse con la didattica.

In altri termini, le innovazioni apportate dalla nuova disciplina nell'impegno formativo degli insegnanti tecnico pratici compresenti, debbono rappresentare un'occasione importante per una maggiore e migliore collaborazione e partecipazione di tutti i docenti, singolarmente e collegialmente intesi, alla vita della scuola ed occasione di crescita e di qualificazione.

Quanto sopra in considerazione dell'obiettivo della Scuola di garantire l'unitarietà della formazione dello studente.

Si chiarisce che le nuove disposizioni si riferiscono ovviamente anche ai docenti titolari dell'insegnamento di conversazione in lingua straniera, in quanto tale insegnamento fa parte della tabella C allegata al D.M. n.334 del 24.11.1994.

